



Settore 04
Servizio Ambiente

Schio, 5 ottobre 2018

ORDINANZA n° 605
Prot. **65300**

OGGETTO: PPROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 04

Visti i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 90 del 18 aprile 2016, con la quale è stato approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);
- deliberazione di Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012, con la quale la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Schio è inserito nella zona "Pianura e Capoluogo bassa pianura";
- deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06 giugno 2017 con la quale la Regione Veneto ha approvato il "nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

Considerato che:

- in conformità all'accordo nel Bacino Padano, il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:
 - a) livello "nessuna allerta - verde" da applicare dal 1° ottobre al 15 aprile;
 - b) livello di "allerta 1. – arancione" da applicarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
 - c) livello di "allerta 2 – rosso" da applicarsi dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM10;
- in data 20 settembre 2018 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale per concordare le azioni da promuovere nei comuni della Provincia di Vicenza ed è stato concordato che alcune azioni di prevenzione dell'inquinamento debbano essere strutturali nel periodo 1 ottobre – 31 marzo di ogni stagione;

Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Paolo Manza
telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Richiamati:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Visti:

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 e la DGR n. 1909 del 29/11/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra **1 ottobre e il 31 marzo di ogni anno**, quanto segue:

1. **obbligo di spegnimento** degli **autobus** nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei **veicoli merci** durante le fasi di carico/scarico, degli **autoveicoli** per soste in corrispondenza a impianti semaforici e passaggi a livello, dei **treni e/o locomotive** con motore a combustione nelle fasi di sosta;
2. **divieto di combustione delle biomasse** (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
3. **obbligo di riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile a 19°C** (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
4. il **divieto** per i titolari/gestori degli esercizi commerciali di **uso di dispositivi** che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, **consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi** verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R. 551/99, e, quindi, di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.
5. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emmissive che **non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'art. 290, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
6. **divieto di circolazione nei giorni feriali (lunedì-venerdì) dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:30** per i **motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della**

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Paolo Manza
telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e **autoveicoli benzina Euro 0, 1 e autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3**, nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;

7. l'abrogazione della propria ordinanza n. 607 del 21/11/2017;

Per il corrente anno gli obblighi sopra riportati entreranno in vigore in data 10 ottobre 2018.

INVITA

- a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

INFORMA

sono esclusi dal punto 6 del presente provvedimento:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione Civile;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
- tutti gli autoveicoli adibiti ad attività di pubblico servizio, compresi quelli che svolgono servizi per conto del Comune di Schio, purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Paolo Manza
telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;
• veicoli con a bordo almeno tre persone;

AVVERTE

• che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dalla DGR 1908/2016 e sul sito internet della Regione Veneto è disponibile un Catalogo dei prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale (numero di stelle):
<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose>;

SANZIONI

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione di cui al punto 6 del presente provvedimento, che si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1 lett. b) e 13-bis del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e con gli altri mezzi di diffusione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:


- Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
- Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – alla PEC: protocollo@cert.ulss7.veneto.it;
- ARPAV di Vicenza - alla PEC: dapvi@pec.arpa.veneto.it;
- Provincia di Vicenza, - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
- Prefettura di Vicenza, alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Carabinieri Forestali di Schio, alla PEC: fvi43701@pec.carabinieri.it;
- Regione del Veneto – Unità Organizzativa Forestale Ovest, alla PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it;
- Comando dei Carabinieri di Schio alla PEC: cpvi548400cdo@carabinieri.it ;
- Al Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: com.vicenza@cert.vigilifuoco.it
- SVT Stazione di Schio – PEC: ftv@legalmail.it;
- CONAM, Via E. Fermi, 13 – PEC: Lalineaspa@postacert.com ,
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati;
- Albo Pretorio.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Alessio Basilisco



PM

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net